



Accordo con l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia

A.C. 1771

Nota di verifica n. 112
3 luglio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1771
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019
Relatore per la Commissione di merito:	Ehm
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

	A decorrere dal 2019
Art. 3, comma 1 del disegno di legge di ratifica	10.000 annui
Art. 3, comma 2 del disegno di legge di ratifica	25.000 annui
Tot.	35.000 annui

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
L'Accordo è costituito da un preambolo, da sette articoli e da due allegati. Tra le varie disposizioni dell'accordo si segnalano: <ul style="list-style-type: none"> l'impegno da parte del Governo a mettere a 	La relazione tecnica afferma che le disposizioni dell'Accordo - a parte alcuni articoli degli Allegati (vedi <i>infra</i>) - non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

<p>disposizione i locali del Segretariato permanente, con assunzione dei costi di messa in opera, gestione e manutenzione della struttura, nonché delle misure per lo sviluppo, l'occupazione e il funzionamento dei locali (articolo 2);</p> <ul style="list-style-type: none"> • la concessione al Segretariato permanente delle immunità e dei privilegi, specificati nell'Allegato II (articolo 3); • la disciplina della responsabilità internazionale derivante, nel territorio italiano, dalle attività del Segretariato permanente e del suo personale (articolo 4); • la modifica all'Accordo da realizzare tramite consultazione tra le Parti (articolo 5); • la risoluzione delle controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo da risolvere mediante trattative e consultazioni tra le Parti (articolo 6). 	<p>trattandosi di mere definizioni o di disposizioni di carattere ordinamentale.</p>
<p>Allegato I: si riferisce ai locali delimitati all'interno del complesso monumentale "Buon Pastore", in via della Penitenza 37, Roma, che saranno provvisti di postazioni informatiche e dotati di personale distaccato dai parlamenti nazionali, dal Parlamento europeo, dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), nonché da personale diplomatico dei paesi membri della UpM già presente in Italia.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che, dato l'interesse a ospitare la sede del Segretariato, la città di Roma, capitale della Repubblica, si è impegnata, con memoria della giunta capitolina n. 35410 del 12 novembre 2018, a concedere in comodato gratuito a tempo indeterminato i locali definiti nell'Allegato I all'Accordo stesso, all'interno del complesso monumentale "Buon Pastore", in via della Penitenza 37.</p> <p>Secondo la RT, ciò non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto la città di Roma prevede di mettere a disposizione del Segretariato i menzionati locali, già di proprietà dell'ente stesso. Non vi saranno costi per la messa in opera dei locali, in quanto essa ha già provveduto a ristrutturarli rendendoli funzionali all'utilizzo da parte dell'AP-UpM.</p> <p>L'ente territoriale si farà inoltre carico dei costi di manutenzione straordinaria dell'edificio con fondi del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Inoltre, si prevede che l'Italia fornirà al Segretariato, almeno per una fase iniziale, un contabile. A tal fine, sull'erogazione in via prudenziale di un contributo forfetario annuo al Segretariato generale dell'AP-UpM (di cui all'art. 3, comma 2 del ddl di ratifica), la RT afferma che trattasi di onere finanziario parametrato sulla media aritmetica della retribuzione (lordo amministrazione) delle posizioni economiche della terza area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (45.443 euro). La RT, altresì, afferma che il contributo forfetario è quantificato in 25.000 euro annui, corrispondenti al 50 per cento di tale valore, in</p>

	ragione delle dimensioni della sede e della quantità di attività da svolgere, con un arrotondamento per eccesso volto a tenere conto di eventuali oneri di missione o di rimborsi di spese di altra natura.
<p>Allegato II: definisce i privilegi e le immunità riconosciuti dall'articolo 3 dell'Accordo al Segretariato, ai rappresentanti degli Stati membri, ai membri del personale e agli esperti ed in particolare prevede: l'inviolabilità e la protezione dei locali (clausola 2); l'inviolabilità degli archivi (clausola 3); le immunità riconosciute al Segretario (clausola 4); l'impegno del Governo a garantire la fruibilità dei servizi pubblici (clausola 5); il diritto del Segretariato di esporre la bandiera e il simbolo, nonché le bandiere dei membri e degli Stati che cooperano con essi nei locali e nei mezzi di trasporto che utilizza nelle attività ufficiali (clausola 6); l'esenzione dalle imposte dirette nello svolgimento delle proprie attività e l'esenzione dai controlli finanziari (clausole 7 e 8); l'inviolabilità delle comunicazioni (clausola 9); i benefici per i rappresentanti e per i membri dello <i>staff</i> (clausole 10 e 11).</p> <p>Le agevolazioni previste dalle lettere g) e h) del paragrafo 1 della clausola 11 devono essere interpretate restrittivamente, nel senso che ai membri del personale che non sono cittadini italiani e non sono residenti permanenti in Italia spetta solo una volta entro diciotto mesi la possibilità di importare o, alternativamente, di acquistare un solo veicolo.</p> <p>Inoltre, si prevede l'adozione da parte delle autorità italiane competenti delle misure per la protezione dei locali del Segretariato e per il mantenimento dell'ordine pubblico nelle sue prossimità.</p> <p>Infine, si prevede l'impegno del Governo a garantire la fornitura dei servizi pubblici necessari per il corretto funzionamento del Segretariato, così come l'accesso alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione, con l'impegno al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie per il Segretariato per l'installazione e l'esercizio di antenne fisse e mobili e qualsiasi altra apparecchiatura relativa alle comunicazioni radio satellitari.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni dell'Allegato in esame non discendono effetti negativi per la finanza pubblica alla luce della circostanza che fino ad oggi non vi è stato personale del Segretariato residente in Italia. Si tratta, pertanto, di una rinuncia a maggior gettito.</p> <p>Secondo la RT la clausola 2 non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto la sicurezza dei locali e dell'ordine pubblico nelle loro vicinanze continueranno ad essere assicurati dalle Forze di polizia che già garantiscono la sicurezza nel territorio di Roma, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Infine, secondo la RT la clausola 5 non comporta nuovi o maggiori oneri, risolvendosi esclusivamente nell'impegno del Governo a un'attività meramente amministrativa volta a garantire la fruizione da parte del Segretariato dei servizi pubblici necessari al suo corretto funzionamento (elettricità, acqua, gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione antincendio, internet eccetera) o a eliminare eventuali ostacoli. Sul punto si ribadisce, peraltro, che l'immobile dispone già dei servizi pubblici necessari al funzionamento.</p>

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo si autorizza l'erogazione, in favore di Roma Capitale, di un	La relazione tecnica afferma che per la manutenzione ordinaria e per le spese di avvio – il cui costo, date le dimensioni dei locali, è

contributo forfetario pari a euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2019 (comma 1); per far fronte agli oneri derivanti dal paragrafo 2 dell'Allegato I all'Accordo si autorizza l'erogazione, in favore dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, di un contributo forfetario annuo di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2019 (comma 2).

Articolo 4: agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 35.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

stimabile in via cautelativa forfetariamente in 10.000 euro annui a partire dal 2019 – l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge prevede l'erogazione di un contributo forfetario a Roma Capitale, ente proprietario dell'immobile individuato come sede. Nessun onere discende dalla gestione dell'immobile (ad esempio per le pulizie) in quanto, come esplicitamente previsto dall'articolo 2 dell'Accordo, le spese di gestione del Segretariato sono integralmente a carico del bilancio dell'AP-UpM.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che gli oneri recati dal provvedimento in esame sono configurati entro limiti massimi di spesa ed espressamente denominati come "contributi forfetari". Data tale qualificazione, andrebbe chiarito se sussistano ulteriori spese (ad esempio di carattere logistico o impiantistico) a carico del Comune di Roma e se queste siano sostenibili nel rispetto dei vincoli di bilancio che gravano sull'ente. Inoltre, riguardo alla messa a disposizione di un immobile di proprietà comunale, andrebbe chiarito se ciò comporti il venir meno di risorse attese in relazione ad eventuali piani di dismissione o di utilizzo a fini di locazione del medesimo immobile, già scontati ai fini delle previsioni di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021 - del quale l'articolo 4 dispone la riduzione al fine di fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente disegno di legge di ratifica, pari a complessivamente a 35.000 euro annui a decorrere dal 2019 - reca le occorrenti disponibilità.